

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell' art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

32338-25



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI  
VINCENZO SIANI  
FILIPPO CASA  
MARIA GRECA ZONCU  
VINCENZO GALATI

- Presidente -

Sent. n. sez. 2658/2025  
CC - 30/09/2025  
R.G.N. 25389/2025

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**


sul ricorso proposto da:



avverso il decreto del 25/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO


udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;  
sentite le conclusioni del PG Giulio Romano che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.


letta la memoria del difensore

udito il difensore avv.  che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.


*[Handwritten signatures]*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 luglio 2025 la Corte di appello di Palermo ha convalidato la seconda proroga (datata 24 luglio 2025) del trattenimento disposto dal Questore di Trapani in data 2 aprile 2025 (convalidato dalla Corte di appello di Palermo il successivo 4 aprile) nei confronti di 

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione  per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. F), CEDU e 6, commi 1 e 8, ultimo periodo, d.lgs. n. 142 del 2015, 15 Direttiva 115/20008/CE.

Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato perché adottato in assenza dei presupposti per la proroga del trattenimento in ragione della impossibilità di rimpatrio nel termine di dodici o diciotto mesi.

Ha evidenziato che, a causa del sopravvenuto ordine di esecuzione alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione,  non sottoposto ad alcuna misura di prevenzione reale o personale, né cautelare, non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione.

L'ordine di esecuzione è, dunque, sospeso in attesa che il Tribunale di sorveglianza fissi l'udienza per decidere sull'istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione.

Il principio generale invocato dal ricorrente è quello della prevalenza della esecuzione della pena, anche in regime di misure alternative, rispetto all'espulsione.


Pertanto, non è possibile prevedere che nei confronti dello straniero possa avere esecuzione l'espulsione entro dodici mesi (quale richiedente asilo) o diciotto mesi (nel caso in cui egli perda la qualità di richiedente asilo).

3. All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il difensore ha depositato memoria.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2.  è stato trattenuto prima presso il C.P.R. di Milano - Corelli, giusta decreto del 6 febbraio 2025, convalidato il successivo 8 febbraio dal Giudice di pace di Milano in ragione della necessità di procedere ad accertamenti



supplementari in ordine alla sua identità, essendo stato attinto dal decreto di espulsione emesso dal Prefetto di La Spezia del 6.2.2025, sul presupposto che «non sussistono le condizioni affinché allo stesso possa essere rilasciato un permesso di soggiorno».

In seguito, lo straniero è stato trasferito presso il C.P.R. di Trapani – Milo, dove, il 26 marzo 2025 ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale.

In data 2 aprile 2025 la Questura di Trapani ha emesso e notificato al trattenuto decreto di trattenimento per 60 giorni, richiedendone la convalida alla Corte di appello di Palermo che l'ha disposta il 4 aprile 2025.

Il 7 aprile 2025 è stato notificato a  un ordine di carcerazione emesso in pari data relativamente ad una pena di due anni e quattro mesi di reclusione.

Il trattenimento è stato prorogato, una prima volta, il 28 maggio 2025, con successiva convalida della Corte di appello di Palermo del 29 maggio 2025 sul presupposto che «l'esecuzione del provvedimento amministrativo di trattenimento resta sospesa nelle more della esecuzione della pena, dovendo mutarsi al riguardo i principi espressi dalla Corte di Cassazione in relazione all'assoggettamento di un soggetto, già destinatario di misura di prevenzione personale, a detenzione in carcere per espiatione della pena o per un diverso titolo cautelare».

Il successivo ricorso per cassazione è stato rigettato e, nello specifico, la deduzione in punto di violazione di legge con riguardo al rapporto tra l'ordine di carcerazione e il trattenimento amministrativo, è stata ritenuta inammissibile poiché, pur essendo stata prospettata una violazione di legge, nello specifico, è stato dedotto un vizio di motivazione non proponibile in sede di legittimità.

Con il provvedimento oggetto di impugnazione in questa sede, la Corte palermitana ha convalidato la seconda proroga del trattenimento ribadendo quanto già deciso in precedenza e oggetto di conforme decisione in sede di legittimità e reputando, ulteriormente, ormai coperta da giudicato la questione della incidenza dell'ordine di carcerazione per la pena di due anni e quattro mesi di reclusione sulla legittimità del provvedimento di trattenimento.

Inoltre, ha richiamato, altro precedente di questa Corte che ha affermato principi analoghi quelli applicati dalla stessa Corte di merito con il precedente provvedimento di convalida della prima proroga (Sez. 1, n. 212593 del 29/05/2025, O., n.m.).

3. Con il ricorso viene riproposta, in sostanza, la tesi secondo cui non sarebbero sussistenti le condizioni per la proroga del trattenimento, stante l'impossibilità del rimpatrio nel termine di dodici o diciotto mesi a ragione della impossibilità di



sospendere lo stesso trattenimento, dovendo eseguirsi una pena detentiva superiore a due anni.

In sostanza, i termini del trattenimento non sarebbero suscettibili di sospensione nel periodo di esecuzione della pena detentiva e sarebbero destinati, inevitabilmente, a scadere prima della conclusione della esecuzione della pena detentiva.

Ciò comporterebbe, di conseguenza, l'impossibilità di convalidare ulteriormente la proroga del trattenimento.

L'assunto contrasta, tuttavia, con i principi già affermati da questa Corte con precedenti relativi alla medesima questione.

In sostanza, è stato sostenuto che analogamente a quanto avviene in materia di misure di prevenzione personali, gli effetti del trattenimento amministrativo si sospendono nelle more della esecuzione della pena.

Il principio è quello già affermato in materia di misure di prevenzione ed esteso anche alla materia di interesse.

Invero, come correttamente richiamato nel provvedimento impugnato, Sez. 1, n. 21593 del 2025, ha evidenziato che «la tesi della mera sospensione degli effetti del trattenimento amministrativo – durante la sottoposizione alla custodia cautelare in carcere – ha solida base giuridica, proprio in riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione personali ... indubbiamente analoga. Può ritenersi sul tema che il periodo di custodia cautelare sofferto non vada computato in quello di durata massima del trattenimento, posto che la restrizione in libertà avviene, in ambito penalistico, per finalità del tutto diversa, al contempo, il trattenimento rimasto sospeso non perde validità e può essere riattivato, trattandosi di un provvedimento che...ha già superato ... il controllo giurisdizionale...».

Si tratta di principio che può essere applicato all'ipotesi di esecuzione della pena definitivamente inflitta con sentenza passata in giudicato.

A fronte di tale apparato motivazionale, il ricorrente, da un lato, ripropone questioni già oggetto di precedente deliberazione di merito, convalidata in sede di legittimità, mediante la reiterata prospettazione di violazione di legge che, in sostanza, maschera la deduzione di vizi di motivazione e l'affermazione, ribadita, secondo cui il trattenimento, in tesi, non concretamente eseguibile, non permette il perseguimento di alcuna finalità consentita.

Inoltre, solleva censure che si rivelano eccentriche rispetto alla effettiva *ratio decidendi* del decreto oggetto di impugnazione, lamentando la violazione del principio di legalità delle fattispecie legittimanti il trattenimento, pur a fronte di alcuna disposizione espressa che individui la configurabilità del meccanismo di (sostanziale) perdita di efficacia del trattenimento predicato nell'atto introduttivo.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more compact.

4. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

**P.Q.M.**


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 30/09/2025


Il Consigliere estensore

Vincenzo Galati



Il Presidente

Monica Boni



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li 30 SET. 2025

L'Assistente Giudiziario

Dolores DE ANGIOLI

